

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la L. R. 27/04/1999 n. 10;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9.", pubblicato nella GURS del 17/07/2019, n.33;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al Dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 2058 del 20/12/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Ticali;
- VISTO** il D.D.G. n. 2075 del 21/12/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Ticali, la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10 del 15/05/2000 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f);
- VISTA** la L. R. n. 33 del 01/09/1997 e succ. mod. ed int. recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** in particolare gli artt. 3, comma 1, lett.c), l'art. 6 e l'art. 8, comma 2, lett. f) della suddetta L. R. n. 33 del 01/09/1997 e succ. mod. ed int.;
- VISTO** il D.A. n. 3212 del 17 dicembre 1997 che disciplina e identifica le condizioni necessarie per l'istituzione dei Centri di recupero e dei centri di primo soccorso per gli uccelli, le testuggini di terra e di acqua dolce;
- VISTO** in particolare l'art. 3 del suddetto D.A n. 3212 del 17/12/1997, che dispone che con successivo provvedimento verranno identificate le modalità per il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la successiva liberazione di tartarughe marine;
- VISTO** il D.D.G. n. 2652 del 5/12/2001 di adozione del "Disciplinare per l'istituzione di centri di recupero e primo soccorso di tartarughe marine";
- ESAMINATI** approfonditamente gli allegati A del D.A. n. 3212 del 17/12/1997 e del D.D.G. 2652 del 5/12/2001;
- CONSIDERATO**, che secondo il "Disciplinare per l'istituzione di centri di recupero e primo soccorso di tartarughe marine" adottato con il D.D.G. 2652 del 5/12/2001, "*Il recupero delle tartarughe marine deve essere effettuato dai centri di recupero di fauna selvatica già autorizzati ai sensi della legge regionale n.33/97 e successive modifiche e integrazioni o che verranno istituiti. I suddetti centri*

*possono anche utilizzare strutture decentrate, opportunamente attrezzate, poste nella fascia costiera”;*

**VISTO** il D.D.G. n. 1114 del 10/07/2019 di riconoscimento del Centro provinciale di recupero di Tartarughe marine di Favignana (TP);

**CONSIDERATO** che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un Centro provinciale di Tartarughe marine a Favignana, in quanto non collegato ad un Centro provinciale di Recupero di Fauna selvatica nel Trapanese, in ogni caso, ad oggi, non esistente nella provincia di Trapani;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere revocare in autotutela, il D.D.G. n. 1114 del 10/07/2019 di riconoscimento del Centro provinciale di recupero di tartarughe marine di Favignana;

**VISTA** la nota prot. n. 54653 del 10/10/2019 di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca del D.D.G. n. 1114 del 10/07/2019 che riporta il termine di 5 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte dell'ente gestore del Centro provinciale di recupero di Tartarughe marine di Favignana (TP);

**VISTA** la nota prot. n. AMP/U/1433 del 14/10/2019, assunta al prot. n. 55523 del 14/10/2019, con la quale l'ente gestore del Centro provinciale di recupero di Tartarughe marine di Favignana (TP) accoglie la decisione di revoca, in autotutela, del D.D.G. n. 1114 del 10/07/2019, per le motivazioni evidenziate nella predetta nota prot. n. 54653 del 10/10/2019;

**VISTO** l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito web della Regione;

### **DECRETA**

**ARTICOLO UNICO** In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, è revocato, in autotutela, il D.D.G. n. 1114 del 10/07/2019 di riconoscimento del Centro provinciale di recupero di tartarughe marine di Favignana.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, ai fini dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i..

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 17 OTT. 2019

Il Dirigente Generale  
Mario Candore

